



GIOVANNA CARRARO
NOTAIO

N. 4238 DI REPERTORIO N. 3161 DI RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre, alle ore 18.30 (ore diciotto e minuti trenta).

27-10-2020

In Schio, via Pasini n. 20, nel mio studio.

Avanti a me **Dottoressa GIOVANNA CARRARO** notaio in Schio, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è presente:

- **BENEDINI Paola** nata a Levico Terme (TN) il 18 giugno 1970, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "**Futuro Diffuso ODV**" con sede in Schio, via Veneto n. 2/C, codice fiscale numero 94020360247, mi dichiara che con avviso inviato a norma di statuto è stata qui convocata l'Assemblea dei soci della suddetta Associazione per trattare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione nuovo testo di statuto per adeguamento alle disposizioni inderogabili dettate dal Codice del terzo settore;

2) Varie ed eventuali.

A norma di statuto assume la presidenza la medesima comparente, la quale mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea medesima.

Aderendo a tale richiesta do atto io notaio di quanto segue:

- che la presente assemblea è stata convocata con avviso inviato a norma di statuto in data 11 ottobre 2020;

- che sono presenti personalmente numero 5 (cinque) associati e rappresentati per delega, a norma dello statuto sociale, numero 3 (tre) associati sugli attuali 10 (dieci) associati, come da foglio presenze allegato al presente atto sotto la lettera "**A**";

- che del consiglio direttivo sono presenti i signori:

-- essa stessa comparente Benedini Paola, quale Presidente, ed i consiglieri Lain Massimo, Bacchion Enzo e Pia Clementi, assente il consigliere Refosco Maria Oriana;

- che pertanto ai sensi dell'articolo 13 (tredici) dello statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Passando ad illustrare l'ordine del giorno il Presidente fa presente che è necessario modificare l'attuale statuto, adottando un nuovo testo di statuto, al fine di adeguarlo alle inderogabili disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il Presidente mi fa verbalizzare che il nuovo testo di statuto proposto è stato già illustrato ai soci e agli organi dell'As-

Registrato a:
Vicenza
il 06/11/2020
al n. 31523
serie 1T

sociazione unitamente all'avviso di convocazione ed è rimasto depositato presso la sede sociale ed è stato elaborato alla luce delle disposizioni contenute nel Dlgs. 117/2017 sia delle esigenze dell'associazione.

Il Presidente passa quindi ad illustrarne le principali modifiche apportate con l'adozione del nuovo statuto e precisamente:

- 1) l'indicazione delle finalità e attività dell'ente;
- 2) le procedure di ingresso per gli associati;
- 3) la procedura di accesso ai libri sociali;
- 4) gli organi dell'associazione;
- 5) i poteri dell'assemblea;
- 6) la disciplina del collegio sindacale e dell'organo di revisione legale dei conti;
- 7) le norme transitorie di attuazione.

Il Presidente illustra tutte le modifiche che si rendono necessarie per consentire l'iscrizione dell'associazione nel Registro.

A questo punto l'assemblea dei soci udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, con voto unanime, nessun voto contrario e nessun astenuto,

delibera

- di approvare il nuovo testo di Statuto Sociale composto da n. 33 (trentatre) articoli;
- di delegare al presidente pro-tempore ogni potere per apportare al presente verbale e allo statuto le eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Lo statuto sociale proposto dal Presidente viene pertanto allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Il Presidente dell'assemblea, dichiara di aver accertato il regolare svolgimento dell'assemblea ed i risultati della votazione.

Null'altro essendoci da deliberare la seduta è tolta ad ore 19.30 (ore diciannove e minuti trenta).

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato io stesso lettura alla comparente, la quale a mia domanda lo ha dichiarato interamente conforme alla sua volontà.

Quest'atto viene sottoscritto alle ore 19.33 (ore diciannove e minuti trentatre) ed è scritto in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato da me Notaio su 2 (due) fogli per 5 (cinque) pagine.

F.TO PAOLA BENEDINI

F.TO GIOVANNA CARRARO NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A" AL N. 4238 DI REP. E AL N. 3161 DI RACC.

ELENCO PRESENZE ASSEMBLEA DEL 27 OTTOBRE 2020 DELLA

FUTURO DIFFUSO ODV

Associato

in proprio

per delega

BENEDINI PAOLA

Paola Benedini

REFOSCO ORIANA MARIA

Associato: Silvio

BACCHION ENZO

Bacchion Enzo

CLEMENTI PIA

Pia Clementi

FIOCCHETTI FABIO

Associato: Silvio

CATTELAN GIOVANNI

ASSENTE

GHIRARDELLO PIERA

Associato: Silvio

SIMONATO GAETANO

Associato: Silvio

RIZZOLO GIULIA

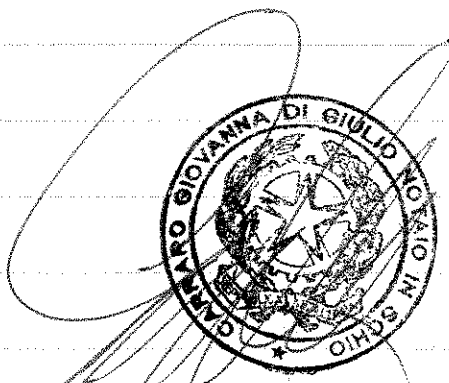
ASSENTE

LAIN MASSIMO

Massimo Lain

Illegible signature

Illegible signature



ALLEGATO "B" AL N. 4238 DI REP. E AL N. 3161 DI RACC.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FUTURO DIFFUSO ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Futuro Diffuso ODV".

Assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Veneto n. 2/C nel comune di Schio.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di solidarietà e crescita sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone che gravitano in uno stato di svantaggio e in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) articolo 5 comma 1 D.Leg. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) articolo 5 comma 1 D.Leg. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K) articolo 5 comma 1 D.Leg. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) articolo 5 comma 1 D.Leg. 117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- ☐ Formazione nel sociale e nella disabilità
- ☐ inserimento lavorativo
- ☐ gestione attività di lavoro
- ☐ gestione progetti di aggregazione, socializzazione e inclusione di bambini, ragazzi e adulti di categorie svantaggiate
- ☐ Cohousing
- ☐ progettazione gestione del "dopo di Noi"
- ☐ promozione e sollecitazione della ricerca, della prevenzione, della cura, dell'abilitazione e della riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- ☐ promozione, in tutte le sedi, del principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codi-

ce del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge;
- Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere

documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 16

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) determinato dall'assemblea in sede di nomina; sono eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di anni 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il

segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ☐ amministra l'organizzazione,
- ☐ attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ☐ predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- ☐ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ☐ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- ☐ disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio

Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso di nomina obbligatori ai componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397 comma 2 e nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea che, in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal

Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, se nominato, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Federico Benvenuti



Certifico io sottoscritto, dott. Carraro Giovanna, notaio in Schio, iscritto nei distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Schio, li 19 gennaio 2021 nel mio studio in Via Pasini n. 20.

Firmato digitalmente: Carraro Giovanna Notaio